

**CNEL**  
**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**Proposte legislative di semplificazione degli adempimenti  
dell'impresa in materia ambientale**

**osservazioni e proposte**

Commissione I in sede deliberante  
8 aprile 2009

## INDICE

Iter del documento	pag.	ii
1) Le ragioni del documento	pag.	1
2) Breve quadro della più recente evoluzione della normativa in materia ambientale.	pag.	1
3) Semplificazione normativa come politica per la competitività e per il consolidamento della cultura ambientale.	pag.	2
4) Proposte di modifica del testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006)	pag.	4
5) Proposta di modifica al Decreto D.M. 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente ("Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).	pag.	16

## **Iter del documento**

Il presente documento è predisposto dal CNEL in attuazione dell'Accordo interistituzionale tra il Ministro della Semplificazione normativa e il CNEL sulla riforma della regolazione e sulla semplificazione normativa in campo economico e sociale firmato il 24 luglio 2008.

L'istruttoria del documento è stata curata dal gruppo di lavoro Piccole e medie imprese che ha acquisito i contributi e le indicazioni delle Parti sociali rappresentate al CNEL in occasione della riunione dell'8 gennaio 2009 e del 18 marzo 2009.

Il Presidente del CNEL ha comunicato all'Assemblea del 26 marzo 2009 la decisione di affidare alla Commissione per la Politica economica e la competitività del sistema produttivo (I) la facoltà di approvare il documento in via definitiva a norma dell'art. 6 del vigente regolamento degli Organi consiliari.

Il documento di osservazioni e proposte è stato approvato in via definitiva dalla Commissione I nella riunione dell'8 aprile 2009.

## **1) Le ragioni del documento.**

Il presente documento è predisposto dal CNEL in attuazione dell'Accordo interistituzionale tra il Ministro della Semplificazione normativa e il CNEL sulla riforma della regolazione e sulla semplificazione normativa in campo economico e sociale firmato il 24 luglio 2008.

Pertanto l'obiettivo delle proposte avanzate è quello di semplificare le procedure a carico delle aziende individuando procedimenti doppiati o accorpabili o procedimenti di cui si può semplificare l'iter e non quello di modificare in senso più o meno restrittivo i livelli di tutela attualmente previsti dalla normativa ambientale.

## **2) Breve quadro della più recente evoluzione della normativa in materia ambientale.**

La normativa in materia ambientale, raccolta in un testo unico con il decreto legislativo n. 152/06, è stata modificata negli ultimi anni più volte.

Innanzitutto, il d. lgs. n. 284/2006, che ha modificato gli articoli 59, 160, 170, 207 e 224 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorità di bacino, autorità di vigilanza e statuto Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.

Successivamente i principali provvedimenti con cui sono state introdotte modifiche sono stati i seguenti:

- L. n. 228/2006 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione), che, intervenendo sul D.Lgs. 152/2006, ha prorogato l'entrata in vigore della Parte II - modificando l'art. 52 - al 31 gennaio 2007;
- D.L. n. 262/2006 (convertito nella L. n. 286/2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) di modifica dell'art. 256 sulla modalità di riscossione della tariffa idrica;
- L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che, al comma 1120, lett. h), ha abrogato il comma 6 dell'art. 229 in materia di CDR e che, al comma 184, ha sostanzialmente reso inefficace la norma di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- D.L. n. 300/2006 (convertito con L. n. 17/2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il quale ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della II Parte al 31 luglio 2007, nonché ha effettuato alcune modifiche agli articoli 224, 235 e 236.

Numerose e rilevanti novità al T.U. ambientale sono state apportate con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

Le più recenti modifiche al T.U. ambientale sono state introdotte con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (l'art. 20, comma 10-sexies di tale legge ha aggiunto un comma c-bis art. 185 del T.U., che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti i materiali di scavo non contaminati riutilizzati nel medesimo cantiere); con la legge n. 13/2009 (di conversione del D.L. 208/09) che ha aggiunto due commi all'art. 186 (terre e rocce da scavo e residui di lavorazione in pietra); con la legge n. 205 del 30/12/2008 recante "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, che ha esentato le imprese del settore agroalimentare da alcuni obblighi relativi al trasporto di piccole quantità di rifiuti speciali finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata effettuata un'apposita convenzione.

In breve dal 2006 ad oggi ci sono stati sedici provvedimenti di modifica al T.U. ambientale.

### **3) Semplificazione normativa come politica per la competitività e per il consolidamento della cultura ambientale.**

Gli interventi brevemente ricordati hanno reso il codice ambientale una fonte normativa molto articolata e complessa. Molta della regolamentazione agisce in via prevalente sul rispetto formale di adempimenti di tipo amministrativo, che finiscono per avere ripercussioni sulle imprese – soprattutto sulle microimprese – con evidenti conseguenze negative sulla competitività del sistema produttivo, senza peraltro innescare processi di consolidamento della cultura ambientale.

Gli oneri a carico delle imprese possono crescere al decrescere della loro dimensione, in quanto la necessità di soddisfare i diversi adempimenti richiesti dalla normativa ambientale comporta spesso, per una impresa di dimensioni minori, aggravii maggiori rispetto ad una impresa medio-grande, in ragione della differente percentuale della forza lavoro a ciò dedicata sul totale degli addetti, nonché al livello delle conoscenze specifiche disponibili in azienda.

Gli enti tecnici e amministrativi che intervengono, direttamente o indirettamente, nei vari procedimenti ambientali sono numerosi (Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Prefettura, Regione, provincia, Comune, Conferenza dei servizi, Comitato tecnico regionale, Ente gestore delle aree naturali protette, ASL, ARPA, ecc.).

Anche sul fronte delle attività di vigilanza e della esecuzione dei controlli è operativa sul territorio una molteplicità di soggetti (Polizia e Carabinieri, Guardia forestale, ISPRA, Guardia di finanza, Provincia) che operano in modo non coordinato e con conseguente mancanza di uniformità di comportamenti.

Il presente documento non intende affrontare questi ultimi due importanti temi, poiché è proposto dal CNEL al Ministro della Semplificazione in attuazione dell'Accordo di collaborazione sulla semplificazione della regolazione in materia economica e sociale, ma intende limitarsi a proposte di modifiche che portino alla semplificazione di procedure.

Tuttavia non appare inutile segnalare al Ministro l'esigenza fortemente sentita dagli operatori economici di un maggior coordinamento e di una maggiore uniformità di comportamento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche che si occupano di procedimenti amministrativi e di controlli in materia ambientale.

#### 4) Proposte di modifica del testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006)

<p><b>CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI</b>  <b>ART. 124 (criteri generali), comma 7</b></p> <p>1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.  .....  7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.</p>	<p><b>Proposta:</b>  <b>riduzione del termine da 90 a 60 giorni per l'autorizzazione degli scarichi</b></p> <p>Con tale norma le imprese sono costrette ad attendere 3 mesi per poter iniziare l'attività.</p> <p>Si propone di ridurre il termine di 90 giorni per la risposta a 60 giorni.</p> <p>Si propone inoltre di <b>coordinare la procedura di autorizzazione allo scarico con quelle relative ad altre autorizzazioni</b>, come quella per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in particolar modo per le imprese di nuova costituzione. La mancanza della autorizzazione allo scarico preclude l'ottenimento di altre autorizzazioni. Nel caso in cui l'azienda abbia l'obbligo di ottenere anche altre autorizzazioni (come spesso avviene nel caso di start up) i tempi per iniziare una attività diventano troppo lunghi. Una procedura relativamente snella potrebbe consistere nel prevedere un'<b>autorizzazione temporanea</b> che consenta l'avvio immediato dell'attività e che sia soggetta a revoca entro tempi definiti se non corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria.</p> <p><b>Risultato:</b>  diminuire i tempi e i costi per l'avvio di nuove imprese</p>
<p><b>ART. 181-bis – comma 1 e 2</b></p> <p><b>MATERIE, SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI</b></p> <p>1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <p>a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;</p> <p>b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;</p> <p>c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;</p>	<p><b>Proposta:</b></p> <p><b>Emanazione Decreto di cui al comma 2 (introdotto dal correttivo D.Lgs.vo 4/2008) – MATERIE PRIME SECONDARIE</b></p> <p>Si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 181 bis, comma 2 del D.Lgs.152/06 che rinvia ad un <b>Decreto del Ministro dell'ambiente</b> e della tutela del territorio e del mare la disciplina, (che doveva essere emanato entro il 31 Dicembre 2008) la <b>disciplina dei materiali e prodotti ottenuti mediante attività recupero dei rifiuti</b>.</p> <p>Il futuro DM disciplinerà le <b>Materie prime secondarie</b> e le loro caratteristiche, <b>sottraendole alla disciplina dei rifiuti</b>.</p>

<p>d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;</p> <p>e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.</p> <p>2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.</p>	<p><b>Risultati:</b></p> <p><b>Semplificazione</b> da un punto di vista amministrativo e procedurale delle attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti, oggi recuperate, ai sensi del DM 5/2/98, come modificato dal 186/06 (procedure semplificate e procedure ordinarie)</p> <p><b>Aumento delle attività di recupero</b> di materia e di energia mediante l'utilizzo di Materie prime secondarie ottenute da attività di recupero, in quanto non più soggette a vincoli di tipo quantitativo (t/anno) oggi vigenti per il recupero di rifiuti in procedura semplificata (DM 5/2/98)</p> <p>Si propone di <b>coordinare l'emanazione del DM con le disposizioni della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro Rifiuti – GUCE del 22 novembre 2008 n. L312 )</b> che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 2010, e che introdurrà i seguenti concetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione di sottoprodotto,</li> <li>- delimitazione più netta del confine tra rifiuti e materie prime secondarie,</li> <li>- nuove nozioni di riciclaggio e recupero.</li> </ul>
<p><b>ART. 183 (Definizioni) – comma 1, lettera m, punto 5</b></p> <p>.....</p> <p>m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>...</p> <p>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo</p>	<p><b>Proposta: completamento della normativa in materia di deposito temporaneo</b></p> <p>Predisporre un nuovo decreto sulle modalità di deposito temporaneo per alcuni tipi di rifiuti con i seguenti obiettivi: i) chiarire quali sono le modalità corrette per il deposito di categorie omogenee; ii) intervenire sulle sanzioni per evitare che ritardi di stoccaggio di piccole quantità di rifiuti pericolosi (ad esempio oli esausti stoccati oltre il limite temporale) causino condanne penali (ad esempio prevedendo soglie di quantità al di sotto delle quali non scattino sanzioni di tipo penale)</p> <p><b>Risultato:</b> Completamento della normativa con possibilità di semplificazioni; orientamenti agli operatori per gestire al meglio i rifiuti e ridurre il rischio di sanzioni</p>
<p><b>ART. 184 (Classificazione), comma 3, lettera c), d)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>....</p>	<p><b>Proposta: esentare le imprese dalla tenuta di registri di carico e scarico di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d)</b></p>

<p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; ...</p> <p><b>ART. 190 (Registri di carico e scarico), comma 1</b></p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.</p>	<p>Esentare le imprese dalla tenuta dei registri di carico e scarico per tutti i rifiuti non pericolosi (es.: imballaggi, ecc.)</p> <p><b>Risultato:</b> Razionalizzazione della norma</p>
<p><b>ART. 184 (Classificazione), comma 3, lettera f</b></p> <p>....</p> <p>3. Sono rifiuti speciali: .....</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>previsione di una lista positiva di attività di servizio che producono rifiuti speciali</b> Chiarire, con lista positiva, ai fini dell'esclusione dalla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, che cosa si intende per "attività di servizio"</p> <p><b>Risultato:</b> Fornire interpretazioni valide al fine di migliorare la conformità legislativa e introdurre semplificazioni procedurali almeno per alcune tipologie di rifiuti positivamente individuati</p>
<p><b>Art. 185 (limiti al campo di applicazione)</b></p> <p>1 . Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera ; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: - le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; - i rifiuti radioattivi; - i materiali esplosivi in disuso; - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; - le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame,</p>	<p><b>Proposta:</b></p> <p><b>Ripristinare il comma 2 del precedente D.Lgs. n.152/06 con la formulazione ivi contenuta, escludendo da campo di applicazione dei rifiuti i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Regolamento UE 1774/02.</b></p> <p><i>"Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato".</i></p>



<p>non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;</p> <p>c- bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel coso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato(*)</p> <p>(*) comma aggiunto con l'art. 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185</p>	<p><i>ivi indicato".</i></p> <p><b>Risultato:</b>  semplificazione procedurale e amministrativa per le imprese dal momento che la tracciabilità dei sottoprodotti è garantita dal "documento commerciale" che li accompagna in ogni fase.</p>
<p><b>ART. 190 (Registri di carico e scarico)</b></p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.</p>	<p><b>Proposta:</b>  <b>registri di carico e scarico e formulari – eliminazione dell'obbligo di vidimazione</b></p> <p>Poiché è stabilito che i registri di carico e scarico seguono le modalità dei registri IVA (il cui obbligo di vidimazione è stato da tempo abolito) <b>eliminare di conseguenza l'obbligo di vidimazione</b> (introdotto con il D.LGS. 4/07) del registro da parte delle Camere di Commercio competenti per territorio, con conseguente eliminazione del versamento dei diritti di segreteria alle stesse (25 €).</p> <p>L'eliminazione dell'obbligo di vidimazione dovrebbe essere perseguita prioritariamente per i formulari, che sono numerati in modo non ripetibile dalle tipografie e per i quali, dunque, la vidimazione appare realmente ridondante. La recente introduzione nel codice civile dell'art. 2215-bis, tra l'altro, consente di superare il problema della vidimazione dei registri</p> <p><b>Risultati:</b> semplificazioni procedurali e amministrative per le imprese alleggerimento degli oneri economici</p>
<p><b>Articolo 195 - comma 2 lett. e) - competenze dello Stato –</b>  ....</p> <p>1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:  .....</p>	<p><b>Proposta: immediata applicazione delle norme sull'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle aziende ai rifiuti urbani</b></p> <p>Per rifiuti assimilati agli urbani (prodotti dalle aziende ma simili per qualità a quelli prodotti dalle abitazioni civili, quali carta, cartone,</p>

<p>e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti</p>	<p>imballaggi, ...) va specificato che le limitazioni all'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono di immediata applicazione e non necessitano di un intervento di attuazione da parte dei Comuni (Regolamento di determinazione da parte dei Comuni della tariffa ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g). Va data attuazione alla lettera e) nella parte in cui prevede la competenza dello Stato per la definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti.</p> <p><b>Risultati:</b> certezza del diritto per le imprese, senza creare disposizioni difformi sul territorio a seconda delle interpretazioni dell'ente locale.</p>
<p><b>Art. 195, comma 2, lettera s bis</b></p> <p><b>ART. 195 (Competenze dello stato)</b></p> <p>.....</p> <p>s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R 9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>accordi di programma in materia di gestione dei rifiuti</b></p> <p>si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 195, comma 2, lettera s bis) del D.Lgs.152/06 che rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero.</p> <p>In tale decreto si dovrebbe valorizzare la positiva esperienza degli accordi di programma nella raccolta e nella gestione dei rifiuti.</p> <p><b>Risultati:</b> In un quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, nel corso degli ultimi anni, gli accordi di programma hanno svolto un ruolo fondamentale, avendo consentito la prevenzione e la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, il loro recupero, riutilizzo e riciclaggio e, infine, il conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di recupero e smaltimento. Attraverso gli accordi di programma, elaborati a livello locale, è stato possibile creare un virtuoso circuito di raccolta ed un sistema integrato di gestione dei rifiuti provenienti dalle imprese. Tutto</p>

	<p>questo al fine di stimolare un'applicazione concreta e convinta della normativa, di aumentare l'efficacia dei controlli pubblici, di semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese e di favorire la raccolta differenziata. La possibilità di prevedere semplificazioni agli adempimenti burocratici, nel rispetto delle norme comunitarie e garantendo il controllo dell'intero circuito di gestione rappresenta uno strumento indispensabile ai fini dell'efficacia del sistema di raccolta. Diversamente, gli accordi di programma non avrebbero particolare utilità per le imprese.</p>
<p><b>ART. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) – comma 8</b></p> <p>1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali ....</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990:</p> <p>....</p> <p>d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.</p>	<p><b>Proposta:</b></p> <p><b>Trasporto in conto proprio:</b> elevare i limiti di peso per rifiuti pericolosi (esempio: da 30 kg o litri a 100 kg o litri). In tal modo si evitano a chi trasporta in conto proprio piccole quantità di rifiuti pericolosi le procedure di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali in procedura ordinaria estendendo a questa fattispecie fino a 100 kg la procedura di iscrizione semplificata.</p> <p><b>Trasporto in conto proprio:</b> prevedere la possibilità di utilizzare <b>mezzi di trasporto a noleggio</b> che abbiano caratteristiche tecniche ed autorizzazioni idonee al trasporto di rifiuti pericolosi</p> <p><b>Trasporto in conto proprio di rifiuti conferiti ai Centri di raccolta gestiti dai Comuni:</b> per i rifiuti trasportati in conto proprio e conferiti ai Centri di raccolta gestiti dai Comuni è necessario evitare la necessità di stipulare un'apposita convenzione nonché che il conferimento possa avvenire, da parte delle aziende produttrici, senza obbligo di compilazione del formulario, di tenuta del registro di carico e scarico e di denuncia annuale</p> <p><b>Risultati:</b> semplificazioni procedurali e amministrative per le imprese alleggerimento degli oneri economici; facilitazioni ai piccoli trasportatori per limiti troppo bassi del trasporto in conto proprio</p>

<p><b>ART. 266 (disposizioni finali) – comma 7</b> ....</p> <p>7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.</p>	<p><b>Proposta: terre e rocce da scavo nei cantieri di piccole dimensioni</b></p> <p>data la pubblicazione della Legge n. 9/2009, "anticrisi", che ha recepito la Direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito di scavo, <b>prevedere che non sia necessario l'utilizzazione del materiale scavato presso lo stesso cantiere di provenienza.</b></p> <p><b>risultati:</b> Permettere la movimentazione di terre rocce da scavo con facilitazioni in situazioni di piccola entità</p>
<p><b>ART. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), comma 3</b> ....</p> <p>3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 125. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>Emissioni in atmosfera – Conferenza dei servizi</b></p> <p>La Conferenza dei servizi per autorizzazioni emissioni va prevista per casi specifici, significativi e positivamente individuati; per gli altri casi più ordinari il meccanismo va semplificato.</p> <p>Nella Provincia autonoma di Trento per le normali autorizzazioni infatti hanno abolito la Conferenza di servizi lasciando questa procedura solo per i casi più complessi (VIA, ecc.). Di seguito si riporta il passaggio normativo che contiene una deroga alla conferenza dei servizi.</p> <p>Art. 102 ter <b>Disposizioni in materia di tutela dell'aria</b></p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le procedure stabilite dal titolo II della parte I di questo testo unico concernenti gli impianti produttivi e misti.</p> <p>2. L'articolo 8, comma 6, di questo testo unico si applica: a) agli impianti termici civili soggetti a regime autorizzatorio ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) agli impianti e alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) a specifiche categorie d'impianti, individuate in relazione al</p>

<p>centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>tipo e alle modalità di produzione, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. Agli impianti termici civili contemplati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni, anche procedurali, di cui al titolo II della parte I di questo testo unico afferenti la denuncia al comune territorialmente interessato.</p> <p>4. Agli impianti che producono emissioni in atmosfera continuano ad applicarsi i valori limite di emissione previsti da questo testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 di questo testo unico e dall'articolo 267, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 e al ricevimento della denuncia ai sensi del comma 3 provvedono all'adozione dei provvedimenti ripristinatori e all'irrogazione delle sanzioni amministrative in osservanza dei titoli V e VI della parte I di questo testo unico. Alle fattispecie illecite non contemplate dal titolo VI della parte I di questo testo unico si applicano le sanzioni amministrative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta ferma l'applicazione della normativa provinciale in materia di vigilanza e controllo sui combustibili e sugli impianti termici.</p> <p>6. Con riferimento alla durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché all'adeguamento alle prescrizioni normative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per gli impianti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, si applica il medesimo decreto legislativo. Il calendario previsto dall'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo è adottato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.</p> <p>Per i casi che non prevedono la Conferenza dei servizi si potrebbe proporre una procedura di questo genere: l'impresa trasmette la domanda di autorizzazione all'autorità competente, con copia al Comune e all'ARPA, e questi due enti trasmettono il loro parere all'autorità competente entro 30 gg, altrimenti si considera che non abbiano obiezioni. In sostanza, l'importante è che i pareri necessari per chiudere l'atto amministrativo non rappresentino colli di bottiglia.</p> <p><b>Risultati:</b> Ottimizzazione dei costi e dei tempi per snellire le procedure amministrative</p>
<p><b>ART. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), comma 8</b></p> <p>....</p> <p>8. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>Emissioni in atmosfera – obbligo di comunicazione di modifica non sostanziale</b></p> <p><b>L'obbligo di comunicare qualsiasi</b></p>

<p>una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.</p>	<p><b>modifica non sostanziale</b> rappresenta un carico burocratico per l'impresa, dato che qualsiasi variazione a quanto riportato negli allegati alla domanda di autorizzazione <b>che non determini incrementi o variazioni del quadro emissivo</b> richiede comunque tale adempimento. Si tratta di un appesantimento di recente introduzione, previsto per la prima volta dal D.Lgs. 152/2006, in un contesto dove si avverte al contrario una forte esigenza di semplificazione.</p> <p><b>Risultati:</b> Semplificazione amministrativa, minor carico burocratico per imprese e autorità competenti, minor contenzioso.</p>
<p><b>ART. 272 (impianti e attività in deroga)</b></p> <p>1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>Emissioni in atmosfera: semplificare la procedura delle autorizzazioni in via generale per attività ritenute scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico</b> Semplificare le autorizzazioni in via generale per categorie di attività.</p> <p>A titolo di esempio si può prendere l'esperienza della Regione Piemonte dimostra è inutile costringere l'impresa</p>

agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi e 8.

All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 29.

3. Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale.

L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e

dimostra è inutile costringere l'impresa ad aspettare 45 giorni (si veda il comma 3), e che è invece possibile far coincidere il momento dell'autorizzazione con quello del ricevimento dell'istanza.

Circa l'estensione delle procedure semplificate, questa non si può imporre per legge, visto che il D.Lgs. 152/2008 ci ha anche provato (art. 272.2), ma non sembra con particolare successo. Per superare l'inerzia di Regioni e Ministero si potrebbero formulare proposte quali:

- \* rendere i provvedimenti di una Regione applicabili anche ad altre Regioni che non abbiano previsto autorizzazioni in via generale per quegli impianti;

- \* costituire un comitato composto da Ministero, Regioni, associazioni d'impresa per la definizione degli impianti e dei relativi aspetti tecnici ed ambientali.

**Risultato:**

semplificazione delle procedure per gli impianti ritenuti di scarsa rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico

<p>le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo é effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.</p>	
<p><b>ART. 284 (denuncia di installazione o modifica)</b></p> <p>1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia é accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.</p>	<p><b>Proposta:</b>  <b>emissioni in atmosfera - abolizione della denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili (semplificazione per mezzo dell'eliminazione di una norma doppia)</b></p> <p>Per l'installazione di nuovi impianti termici, la denuncia di installazione, prevista dal comma 1 dell'art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiede informazioni già contenute nella dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi dell'Allegato I di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008.</p> <p>Inoltre, tale dichiarazione di conformità deve essere depositata presso lo sportello unico dell'edilizia nella cui circoscrizione risulta ubicato l'immobile. Pertanto la denuncia di installazione, non solo costituisce una duplicazione rispetto alla dichiarazione di conformità ma ha ad oggetto la trasmissione di dati già in possesso della PA.</p> <p>Il secondo comma dell'art 284 prevede la trasmissione della denuncia per gli impianti già installati. L'adempimento in questione si sovrappone con quanto disposto dal D.Lgs. n.</p>



<p>2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione.</p> <p>Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 19, n. 15.</p>	<p>311/2006 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, in base al quale devono essere iscritti i parametri tecnici inerenti l'impianto termico di potenzialità superiore a 35 kW nell'apposito Allegato F (rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW, già introdotto dal D.P.R. n. 412/93 ed integrato dallo stesso D.Lgs. n. 311/2006) – che deve essere, a sua volta, inviato ai Comuni con oltre 40.000 abitanti ovvero alle Province per quelli al di sotto di tale soglia.</p> <p>Tale Allegato contiene le stesse informazioni contenute nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 152/2006, con – in aggiunta – i dati sul rendimento e sulle emissioni a seguito della specifica prova di combustione.</p> <p><b>Risultato:</b> semplificazione normativa ottenuta per eliminazione di una norma doppiata. Tale misura è già infatti prevista dalla normativa sulle dichiarazioni della conformità degli impianti.</p>
<p><b>Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (VIA, VAS, IPPC)</b></p> <p><b>ALL. III - lett. m)</b></p> <p><b>Progetti sottoposti a Procedura di VIA</b></p> <p><b>m)</b> Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, <b>con capacità superiore a 100 t/giorno</b> mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, Lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, Lettera R1 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152</p> <p><b>ALL. IV I - lett. z.b)</b></p> <p><b>Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità</b></p> <p><b>z.b)</b> Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, <b>con capacità superiore a 10 t/giorno</b> mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato C, lettere da R1 e R9 della parte</p>	<p><b>Proposta*</b> (vedi nota a fine tabella):</p> <p>Si ribadisce l'importanza di un <b>allineamento della normativa italiana alla normativa comunitaria</b>. A titolo di esempio si propone una <b>modifica al campo di applicazione della normativa italiana in materia VIA</b> (Valutazione di Impatto Ambientale) adeguandolo a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria in materia (<b>Direttiva 85/337/CE</b>).</p> <p><b>Esclusione dalla VIA (=Valutazione Impatto Ambientale) e dalla verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti autorizzati con AIA (=Autorizzazione Integrata Ambientale) , che recuperano energia in co-combustione dai rifiuti.</b></p> <p>Rimanendo nell'ambito delle procedure previste già dalla norma vigente e nell'ottica di realizzare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, il recupero di materia e di energia dai rifiuti negli impianti che operano in co-combustione deve opportunamente essere gestito e quindi <b>autorizzato in base a quanto previsto dal</b></p>

<p>quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152</p>	<p><b>D.lgs.vo 133/2005, dal D.lgs.vo 152/2006 e quindi dall'AIA (D.lgs.vo 59/2005)</b>, le cui prescrizioni forniscono già tutte le necessarie garanzie di tutela ambientale e facendo quindi risultare una duplicazione l'applicazione "a posteriori" della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA ad un impianto già autorizzato all'esercizio per la sua attività principale.</p> <p>Inoltre le quantità massime di rifiuti non pericolosi recuperabili in <b>procedura semplificata</b>, secondo quanto disposto dal <b>DM 5/2/98</b>, per talune tipologie, vanno ben oltre i quantitativi di 10 o 100 t/giorno contenute negli allegati III e IV del D.Lgs.vo 4/2008.</p> <p>Nell'ottica di una semplificazione amministrativa, in particolare i limite di 10 t/g (All IV – D.Lgs.vo 4/2008) per la verifica di assoggettabilità, "vanifica" il concetto di procedura semplificata prevista dal DM 5/2/98 (come modificato dal DM 186/06)</p> <p><b>Risultati:</b></p> <p>Completamento e razionalizzazione della normativa con possibilità di semplificazioni procedurali.</p>
--	---

**Nota alla proposta "Esclusione dalla VIA e dalla verifica di Assoggettabilità alla VIA degli impianti autorizzati con AIA, che recuperano energia in co-combustione dai rifiuti".**

Il recupero di materia e di energia dai rifiuti negli impianti che operano in co-combustione non è regolamentato dalle norme del d.lgs 4/2008 relativamente ad "assoggettabilità" e a "VIA", che riguardano invece in modo specifico i progetti di impianti di incenerimento.

Questa differenziazione risiede nelle stesse definizioni di "impianto" contenute sia nel d.lgs 59/2005 che nel d.lgs 133/05. Dalla lettura infatti delle richiamate definizioni è possibile definire chiaramente il campo di applicazione degli allegati III (lett.m/n) e IV del d.lgs 4/2008, che consente di individuare esattamente la tipologia di impianto interessato a cui la prescrizione va applicata.

La definizione di "impianto di co-incenerimento" del d.lgs 133/05 è chiara nell'identificare in tale categoria gli impianti la cui funzione principale consiste della produzione di materiali. Di contro, se la funzione principale è il trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è da considerarsi "impianto di incenerimento" ricadendo quindi nell'allegato III del d.lgs 4/2008 per l'applicazione delle norma sulla VIA.

Pertanto l'utilizzo dei rifiuti da parte di un impianto di co-incenerimento, per le definizioni prima richiamate, non può essere assoggettato né a verifica di assoggettabilità né tantomeno a VIA.

A conferma di ciò, basti richiamare anche l'elenco dei criteri previsti per la "assoggettabilità", dei quali nessuno risulta essere applicabile all'attività di recupero da autorizzarsi all'interno dell'AIA per un impianto che effettui co-combustione.

Dall'esame dei criteri discende anche il fatto che l'utilizzo dei rifiuti in tale impianto non può essere considerato una "modifica sostanziale", non ricadendo questo nella definizione riportata dal d.lgs 59/2005.

**5) Proposta di modifica al Decreto D.M. 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente ("Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).**

<p><b>art. 6, comma 1, lettera b)</b></p> <p><b>Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi</b> ....</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni</p>	<p><b>Proposta:</b> <b>Emanare una lista positiva dei rifiuti non pericolosi</b> per i quali è consentito il conferimento in discarica senza effettuare analisi chimiche. Tale lista positiva andrebbe elaborata definendo condizioni e casi compatibili con quanto prescritto dall'art. 11 della direttiva 1999/31.</p>
--	--